



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

8/1640

VISTO il Reg. CE n. 1287/95 del Consiglio del 22 maggio 1995 che modifica il Reg. CEE n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Reg. CE n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CEE n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione conti FEOGA sezione garanzia ed il relativo allegato che stabilisce le linee direttive per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n.173 ed in particolare l'art.15;

VISTO il Reg. CE n. 1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il D.M. 12 ottobre 2000 recante criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori;

VISTO il D.M. in data 13 novembre 2001 con il quale è stato concesso all'ARTEA, organismo pagatore istituito nella Regione Toscana, il riconoscimento, ai sensi dell'art. 4 del reg. CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del reg. CE n. 1287/95, per quanto riguarda i pagamenti, sul territorio di competenza, limitatamente alle misure di sviluppo rurale;

VISTO il D.M. in data 12 marzo 2003 con il quale è stato esteso il riconoscimento dell'ARTEA, ai sensi dell'art. 4 del reg. CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del reg. CE n. 1287/95, per quanto riguarda la gestione ed i pagamenti, sul territorio della Regione Toscana, inerenti i settori: seminativi, foraggi essiccati, vitivinicolo (ristrutturazione e riconversione vigneti), zootechnia (carni bovine con l'eccezione del premio all'esportazione) e le carni ovi-caprine;

VISTA la nota del 13 gennaio 2004 con la quale l'Autorità competente per l'ARTEA ha inoltrato istanza ai fini del completamento del riconoscimento dell'attività di organismo pagatore;

SENTITA l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di seguito denominata AGEA ed acquisito il relativo parere in data 21 maggio 2004;

CONSIDERATO che l'Ente certificatore dell'ARTEA nella relazione predisposta per l'es. finanziario 2003, per quanto attiene l'esame di conformità ai criteri per il riconoscimento, ha ritenuto che l'organismo offre adeguate garanzie per il corretto svolgimento delle attività della struttura;

TENUTO CONTO della recente normativa comunitaria sulla riforma della PAC che prevede un regime unico ed una domanda unica di aiuto all'azienda;



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

RITENUTO che in base all'operatività conseguita dall'ARTEA, come asseverata dall'Organismo di certificazione a norma dell'art. 3 del Reg. CE n. 1663/95, nonché in base alle verifiche a suo tempo condotte dalla Commissione ministeriale, l'ARTEA sia in grado di fornire le garanzie richieste dall'art. 4, comma 2 del Reg. CE n. 1258/99;

RITENUTO di poter procedere al completamento dell'estensione del riconoscimento dell'ARTEA a tutti i settori di intervento ivi comprese le nuove linee di premio definite con la riforma della Politica agricola comunitaria;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. Ai sensi dell'art. 4 del reg. CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del Reg. CE n. 1287/95, l'ARTEA è riconosciuto organismo pagatore, nel territorio di competenza, per la gestione ed i pagamenti riguardanti tutti i residui settori d'intervento ivi comprese le nuove linee di premio definite con la riforma della PAC, con l'esclusione di quanto indicato dal decreto legislativo n. 165/99 relativamente agli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare (lettera a) art.4) ed all'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli altri Paesi (lettera b) art.4) nonché della misura prevista dall'art. 99 del Reg. CE n. 1782/03 per la specie "Oryza sativa L" ove applicato l'art. 70 dello stesso regolamento.

2. Fatta eccezione per i premi di cui al Reg. Ce n. 1782/03 titolo IV, capitoli 4,5 e 7 per i quali la decorrenza del riconoscimento è a partire dalla campagna 2004, per gli altri settori d'intervento il riconoscimento è concesso a partire dal 16 ottobre 2004.

3. Al fine di assicurare - sul territorio della Regione Toscana - la continuità dei pagamenti Feoga garanzia, l'AGEA Organismo di Coordinamento definisce le modalità di passaggio di competenze tra l'ARTEA e l'Organismo Pagatore AGEA nonché tra l'Ente Nazionale Risi e l'ARTEA per quanto riguarda gli aiuti all'ettaro per il riso, ferme restando le altre competenze del predetto Ente ivi compresi gli aiuti anzidetti nelle Regioni dove non operano organismi pagatori regionali.

4. L'ARTEA garantisce il rispetto delle disposizioni emanate dall'AGEA, in qualità di organismo di coordinamento, finalizzate a garantire la piena attuazione di quanto previsto all'art. 15 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e successive modificazioni.



Mod. 3 B.C.

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

5. In caso di ripetuta inerzia o grave inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dall'ARTEA, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 12/10/2000.

Roma, li 8-7-2004

IL MINISTRO